

Il presente fascicolo
informativo contenente:

Scheda sintetica •

Nota Informativa •

Condizioni di
assicurazione comprensive
di Regolamento della
Gestione Speciale
“Armonium” •


Glossario •

Info rmativa
sulla privacy •

Modulo di
Dichiarazione di Adesione -
Proposta di Assicurazione
sulla Vita •

deve essere consegnato
al Contraente prima della
sottoscrizione della
Dichiarazione di Adesione -
Proposta di Assicurazione sulla Vita.

PROGETTO



RISPARMIO

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
IN FORMA DI CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO CON CONTROASSICURAZIONE
E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA SINTETICA
E LA NOTA INFORMATIVA**

UBI  **Assicurazioni Vita**

PAGINA VUOTA

SOMMARIO

| | | |
|----|---|---------|
| 1. | Scheda sintetica | pag. 4 |
| 2. | Nota informativa..... | pag. 8 |
| 3. | Condizioni di assicurazione | pag. 20 |
| | Comprehensive di: | |
| | 3.1 Regolamento della gestione speciale “Armonium” | pag. 28 |
| 4. | Glossario..... | pag. 29 |
| 5. | Informativa sulla privacy | pag. 31 |
| 6. | Modulo di Dichiarazione di Adesione-Proposta di Assicurazione sulla Vita | pag. 34 |

1. SCHEDA SINTETICA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA IN FORMA DI CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO RICORRENTE CON CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE - TAR. 50RFN

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

1. a) Impresa di assicurazione

UBI Assicurazioni Vita S.p.A., Impresa facente parte del Gruppo AVIVA.

1. b) Denominazione del contratto

“PROGETTO RISPARMIO”

1. c) Tipologia del contratto

Capitale Differito a Premio Unico Ricorrente con Controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

1. d) Durata

Il contratto ha una durata compresa fra un minimo di anni 5 ed un massimo di anni 20 con il vincolo che l'età a scadenza non risulti superiore a 90 anni.

E' possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso almeno un anno dalla decorrenza.

1. e) Pagamento dei premi

Premio Unico Ricorrente.

L'importo del Premio Unico non può essere inferiore a Euro 1.000,00 annui.

2. Caratteristiche del contratto

Il presente contratto intende soddisfare l'esigenza di risparmio del Contraente senza rischi di tipo finanziario a carico dello stesso.

- La finalità che il contratto persegue viene realizzata: mediante l'accumulo di capitali conseguibili in base ad un piano di versamenti che, essendo caratterizzato dalla massima flessibilità, consente di predeterminare fin dall'origine l'esborso complessivo, di modificarlo in base a mutate esigenze o di integrarlo con premi aggiuntivi;
- mediante l'accrescimento delle prestazioni in base ad un tasso determinato in funzione del rendimento della Gestione separata “Armonium”, con un tasso minimo comunque garantito dall'Impresa e con consolidamento del capitale rivalutato annualmente.

Una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dall'Impresa per far fronte al rischio di mortalità; pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale acquisito che, debitamente rivalutato, verrà corrisposto a scadenza.

Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di partecipazione agli utili, si rinvia alla Sezione F della Nota Informativa contenente il Progetto Esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate, dei valori di riduzione in caso di sospensione del pagamento dei premi e del valore di riscatto.

L'impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazione in caso di vita:

in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente nella Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita;

b) Prestazione in caso di decesso:

in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati di un importo pari ai premi unici versati, debitamente rivalutati fino alla data del decesso;

c) Opzioni contrattuali:

in alternativa al capitale pagabile a scadenza in caso di vita dell'Assicurato, una delle seguenti opzioni:

- 1) la conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
- 2) la conversione del capitale a scadenza in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- 3) la conversione del capitale a scadenza in una rendita pagabile in modo certo per i primi 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- 4) la conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita;
- 5) il differimento della liquidazione del capitale a scadenza fino ad un massimo di 5 anni e purchè l'età al termine del differimento non risulti superiore a 90 anni.

L'Impresa riconosce alle prestazioni assicurate un rendimento minimo annuo garantito nella misura del 2% che si consolida annualmente ad ogni ricorrenza di polizza. Nel caso in cui la misura annua di rivalutazione sia superiore al rendimento annuo minimo garantito, le rivalutazioni attribuite al capitale assicurato a fronte di tale misura annua di rivalutazione restano acquisite in via definitiva.

In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B.

In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Articolo 3 - Prestazioni assicurate, Articolo 14 - Clausola di Rivalutazione, Articolo 15 - Modalità di rivalutazione del capitale Assicurato.

4. Costi

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata, riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'Isvap, l'indicatore sintetico **“Costo percentuale medio annuo”**.

Il “costo percentuale medio annuo” indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'analogha operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il **“costo percentuale medio annuo”** del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il **“costo percentuale medio annuo”** del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durate, età ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il “costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'Isvap nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”
Gestione speciale “ARMONIUM”

| | | |
|--|--|--|
| Premio Unico Ricorrente: € 1.000 Età: 50 Sesso: Qualunque Durata: 10 anni | Premio Unico Ricorrente: € 1.500 Età: 50 Sesso: Qualunque Durata: 10 anni | Premio Unico Ricorrente: € 3.000 Età: 50 Sesso: Qualunque Durata: 10 anni |
|--|--|--|

| Anno | Costo percentuale medio annuo | Anno | Costo percentuale medio annuo | Anno | Costo percentuale medio annuo |
|------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------|
| 5 | 2,02% | 5 | 2,02% | 5 | 2,02% |
| 10 | 1,55% | 10 | 1,55% | 10 | 1,55% |

| | | |
|--|--|--|
| Premio Unico Ricorrente: € 1.000 1.500 Sesso: Qualunque Durata: 15 anni | Premio Unico Ricorrente: € 3.000 Età: 45 Sesso: Qualunque Durata: 15 anni | Premio Unico Ricorrente: € 3.000 Età: 45 Sesso: Qualunque Durata: 15 anni |
|--|--|--|

| Anno | Costo percentuale medio annuo | Anno | Costo percentuale medio annuo | Anno | Costo percentuale medio annuo |
|------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------|
| 5 | 2,02% | 5 | 2,02% | 5 | 2,02% |
| 10 | 1,55% | 10 | 1,55% | 10 | 1,55% |
| 15 | 1,37% | 15 | 1,37% | 15 | 1,37% |

Premio Unico Ricorrente: € 1.000
Età: 40
Sesso: Qualunque
Durata: 20 anni

Premio Unico Ricorrente: € 1.500
Età: 40
Sesso: Qualunque
Durata: 20 anni

Premio Unico Ricorrente: € 3.000
Età: 40
Sesso: Qualunque
Durata: 20 anni

| Anno | Costo percentuale medio annuo | Anno | Costo percentuale medio annuo | Anno | Costo percentuale medio annuo |
|------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------|
| 5 | 2,02% | 5 | 2,02% | 5 | 2,02% |
| 10 | 1,55% | 10 | 1,55% | 10 | 1,55% |
| 15 | 1,37% | 15 | 1,37% | 15 | 1,37% |
| 20 | 1,27% | 20 | 1,27% | 20 | 1,27% |

“Il costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata “Armonium” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto ai contratti. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

| Anno | Rendimento realizzato dalla gestione separata | Rendimento minimo riconosciuto ai contratti | Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni | Tasso di inflazione |
|------|---|---|---|---------------------|
| 2003 | 4,60% | 3,60% | 3,73% | 2,50% |
| 2004 | 4,51% | 3,51% | 3,59% | 2,00% |
| 2005 | 4,39% | 3,39% | 3,16% | 1,70% |
| 2006 | 4,31% | 3,31% | 3,86% | 2,00% |
| 2007 | 4,46% | 3,46% | 4,41% | 1,71% |

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita o di recedere dal Contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

————— • —————

UBI Assicurazioni Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda sintetica.

Il Rappresentante Legale
Massimo Michaud



2. NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA IN FORMA DI CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO RICORRENTE CON CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La nota informativa si articola in sei sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA
- D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

UBI Assicurazione Vita S.p.A. Compagnia del Gruppo AVIVA, ha sede legale e direzione generale in Viale Abruzzi n. 94 – 20131 Milano – Italia.

Numero di telefono: 02/27751 - sito internet: www.ubiassicurazionivita.it - indirizzo di posta elettronica: serviziovita@ubiassicurazioni.it.

UBI Assicurazione Vita S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 27/12/1988 (Gazzetta Ufficiale nr. 3 del 04/01/1989).

La Società di Revisione è KPMG con sede in Via Vittor Pisani, 25 – 20124 Milano.

2. Conflitto di interessi

UBI Assicurazioni Vita S.p.A., l'Impresa di Assicurazione che commercializza il presente Contratto, è controllata da Aviva Italia Holding S.p.A. che detiene una quota di partecipazione del 50% più un'azione ed è partecipata da UBI Partecipazioni Assicurative S.p.A. (49,99%) che è a sua volta partecipata da UBI Banca Scpa all'85% e da Banca Popolare di Ancona al 15%.

Il prodotto viene distribuito da Banca Popolare di Ancona S.p.A. facente parte del Gruppo Unione di Banche Italiane (UBI Banca S.c.p.a.).

Nella gestione interna separata sono presenti titoli obbligazionari emessi da soggetti appartenenti al Gruppo UBI Banca, come meglio specificato alla sezione C, paragrafo 7, lettera f) della Nota Informativa.

In ogni caso l'Impresa, pur in presenza del conflitto di interessi ed anche qualora abbia affidato la gestione degli investimenti a soggetti terzi, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti. Si precisa che l'Impresa si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dalla presenza o meno del conflitto di interessi.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La durata del presente contratto è compresa fra un minimo di 5 ed un massimo di 20 anni e, comunque, tale da non comportare un'età a scadenza dell'Assicurato superiore a 90 anni.

Il presente contratto comporta l'attivazione di una successione di prestazioni, la prima delle quali con decorrenza e durata coincidenti con quella contrattuale; le successive si attivano alle ricorrenze previste in funzione della cadenza prescelta per il pagamento del premio, con un periodo di durata fissato in progressiva diminuzione affinché le scadenze di tutte le prestazioni risultino accomunate dalla medesima data.

Una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dall'Impresa per far fronte al rischio di mortalità; pertanto il capitale liquidabile a scadenza è il risultato della capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e della parte di premio utilizzata per la copertura della prestazione in caso di decesso.

A fronte dei Premi Unici Ricorrenti versati, l'Impresa si impegna a corrispondere una prestazione in caso di Vita dell'Assicurato a scadenza o in caso di sua premorienza come indicato ai punti 3.1 e 3.2 seguenti.

3.1 Prestazione in caso di vita a scadenza: in caso di vita dell'Assicurato a scadenza, l'Impresa corrisponderà ai Beneficiari designati dal Contraente, una prestazione pari alla somma dei capitali assicurati, acquisiti a fronte di ciascun premio versato e debitamente rivalutati fino alla data di scadenza stessa.

Il capitale assicurato, pagabile in caso di vita a scadenza, si rivaluta ad ogni ricorrenza annua di polizza e fino alla data coincidente con la data di scadenza stessa; le rivalutazioni attribuite al capitale assicurato restano acquisite in via definitiva.

Il tasso minimo garantito dall'Impresa è pari al 2%.

3.2 Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale: in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, verrà liquidato ai Beneficiari designati un capitale (Controassicurazione) pari ai premi versati, ciascuno rivalutato all'anniversario di polizza che precede o coincide con la data di decesso secondo la misura e con le stesse modalità previste per la rivalutazione della prestazione pagabile a scadenza ed ulteriormente rivalutati per l'eventuale periodo intercorrente fra detto anniversario e la data del decesso stesso.

La misura di rivalutazione da utilizzare per quest'ultimo periodo è quella applicabile per la rivalutazione dei contratti con anniversario nel mese in cui cade il decesso.

Premi

Premi Unici Ricorrenti - Il premio, determinato in funzione dell'età dell'Assicurato, della durata contrattuale, delle garanzie prestate e del loro ammontare, verrà corrisposto in rate anticipate per tutta la durata del contratto ma non oltre il decesso dell'Assicurato, utilizzando la procedura di addebito automatico sul conto corrente bancario del Contraente (RID).

In caso di estinzione del conto corrente bancario, il Contraente potrà proseguire il rapporto assicurativo versando i premi tramite altro intermediario che verrà designato e comunicato dall'Impresa al Contraente stesso; le modalità di pagamento previste sono:

- assegno bancario o circolare, entrambi muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa o all'Intermediario espressamente in tale qualità;
- bonifico bancario avente quale beneficiario l'Impresa o l'Intermediario espressamente in tale qualità.

L'Impresa si riserva di comunicare eventuali ulteriori modalità si rendessero in seguito disponibili.

La corresponsione dei Premi Unici Ricorrenti, di importo costante, può avvenire, a scelta del Contraente, con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

L'entità del premio è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a Euro 1.000,00 annui. Nel caso di versamenti frazionati, ciascun versamento dovrà essere costante e l'ammontare complessivo annuo non dovrà essere inferiore al suddetto importo minimo.

Ad ogni ricorrenza annua di polizza, con un preavviso di almeno 60 giorni, il Contraente ha facoltà di variare la rateazione del premio o l'importo del Premio Unico Ricorrente scelto in precedenza.

E' facoltà del Contraente sospendere, in qualsiasi momento, il pagamento dei Premi Unici Ricorrenti. I capitali assicurati, acquisiti con i premi corrisposti, **eventualmente ridotti** in base a quanto descritto al successivo punto 12, rimarranno in vigore fino a scadenza o potranno essere riscattati in qualsiasi momento a condizione che sia trascorso **almeno un anno** dalla decorrenza del contratto.

Premi Unici Aggiuntivi - Il Contraente, alla stipula del contratto di Assicurazione o successivamente in qualsiasi momento nel corso della durata contrattuale, ha la facoltà di effettuare versamenti di Premi Unici Aggiuntivi, pagabili in unica soluzione per importi non inferiori a Euro 500,00 e con le stesse modalità di pagamento previste per il Premio Unico Ricorrente.

In qualsiasi caso, i premi non possono essere corrisposti in contanti.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il presente contratto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale denominata "ARMONIUM" separata dalle altre attività di UBI Assicurazioni Vita S.p.A. e disciplinata secondo quanto riportato nella successiva Sezione C.

L'Impresa dichiara entro il 1° marzo di ciascun anno il rendimento realizzato dalla Gestione Speciale "Armonium" nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 31 Dicembre dell'anno precedente, così come determinato al punto 4. del Regolamento riportato nelle Condizioni di Assicurazione.

Il conseguente rendimento attribuito al contratto e la misura di rivalutazione delle prestazioni, determinata in base a quanto descritto al punto 5.1, verrà applicata secondo il regime finanziario dell'interesse composto ai contratti in vigore alla ricorrenza contrattuale coincidente o successiva al 1° marzo stesso.

5.1 Misura della rivalutazione

Il rendimento da attribuire al contratto si ottiene sottraendo dal rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione Speciale "Armonium" **il rendimento minimo trattenuto dall'Impresa pari a 1 punto percentuale. Qualora il rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione Speciale "Armonium" di cui al punto 4. del Regolamento fosse superiore al 20,0%, il rendimento trattenuto dall'Impresa sarà incrementato dello 0,05% per ogni punto percentuale di rendimento realizzato eccedente il 20,0% (eventualmente riproporzionato per incrementi inferiori al punto percentuale).**

La misura di rivalutazione delle prestazioni è uguale al rendimento attribuito.

Nel caso in cui il rendimento da attribuire, calcolato con le modalità sopra riportate, risultasse inferiore al 2%, l'Impresa applicherà comunque un tasso di rivalutazione minimo garantito pari al 2% annuo composto.

Il capitale assicurato si rivaluta ad ogni ricorrenza annua di polizza e fino alla data coincidente con la scadenza del contratto. La prima rivalutazione di ogni prestazione acquisita verrà effettuata per il periodo che intercorre fra la data di decorrenza della prestazione stessa e la successiva ricorrenza annua di polizza.

Consolidamento - I rendimenti attribuiti annualmente a titolo di rivalutazione, restano acquisiti in via definitiva. Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione F della presente Nota Informativa contenente il Progetto Esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate, dei valori di capitale ridotto in caso di sospensione dei premi e dei valori di riscatto.

L'impresa consegnerà al Contraente, al più tardi al momento in cui lo stesso è informato della conclusione del contratto, il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

6. Opzioni di contratto

L'Impresa si impegna ad inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza del contratto stesso, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore a tale data.

6.1 Conversione in rendita - Entro la data di scadenza del contratto il Contraente può esercitare il diritto di convertire il capitale a scadenza in una delle seguenti forme di rendita vitalizia rivalutabile pagabile, a scelta dell'interessato, in rate posticipate annuali, semestrali, trimestrali o mensili:

- a. rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere vita natural durante dell'Assicurato;
- b. rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
- c. rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo su due teste: quella dell'Assicurato e quella di altra persona preventivamente designata; al decesso dell'Assicurato, la rendita sarà reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

6.2 Differimento Automatico di scadenza - Entro la data di scadenza del contratto il Contraente può esercitare il diritto di prorogare la scadenza dello stesso, senza il versamento di ulteriori premi, per un periodo massimo di cinque anni e purchè l'età al termine del differimento non risulti superiore a 90 anni. Il differimento automatico o la sua interruzione, possono essere esercitati dal Contraente anche limitatamente ad una parte del capitale. Il Contraente, se interessato ad una delle opzioni indicate, dovrà manifestare all'Impresa il proprio interesse entro 30 giorni dalla scadenza del contratto; nei 15 giorni successivi alla richiesta, l'Impresa si impegna a trasmettere la relativa Scheda Sintetica, Nota Informativa e Condizioni di Assicurazione.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

7. Gestione interna separata

- a. Denominazione della Gestione separata: "ARMONIUM";
- b. Valuta di denominazione: Euro;
- c. La finalità della gestione è la rivalutazione periodica delle prestazioni assicurate e la garanzia di una misura minima di rivalutazione, contenendo i rischi connessi all'andamento dei mercati finanziari. A tale scopo il patrimonio è investito prevalentemente in titoli di debito di emittenti sovranazionali, di Stati e di emittenti privati con grado di affidabilità elevato denominati in Euro;
- d. Il periodo di osservazione è compreso tra l'1/1 ed il 31/12 di ogni anno;
- e. La Gestione Interna separata "Armonium" investe prevalentemente in titoli di Stato a reddito fisso, obbligazioni espresse in Euro ed in liquidità;

- Il Regolamento non prevede alcun limite di investimento in determinate categorie di attivi;
- f. Situazione al 31/12/2007 dei titoli obbligazionari emessi da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa di assicurazione: 2,15%;
- g. Lo stile gestionale di UBI Assicurazioni Vita S.p.A. consiste nella definizione della strategia di investimento che avviene attraverso un processo che si compone di due livelli: il primo è finalizzato a definire le caratteristiche di medio lungo periodo della strategia stessa in relazione alle caratteristiche delle passività (ALM strategica), il secondo è finalizzato a monitorare l'esposizione complessiva sia nei confronti di particolari dinamiche dei mercati di riferimento sia considerando le passività in portafoglio (ALM tattica). In tal modo UBI Assicurazioni Vita S.p.A. è in grado di valutare la performance in termini di rendimento di medio lungo periodo e di rischio sostenibile per le diverse possibili strategie di investimento.

UBI Assicurazioni Vita S.p.A. si occupa della gestione degli attivi, mentre la revisione è affidata alla Società di certificazione KPMG S.p.A..

Per informazioni più dettagliate si rinvia al punto 3.1 Regolamento della Gestione speciale "ARMONIUM" che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

8. Costi

8.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1 Costi gravanti sul premio

Costi per spese di acquisizione e di gestione

La parte di premio trattenuta dall'Impresa per far fronte alle spese di acquisizione e gestione del contratto varia in funzione dell'entità del versamento così come indicato nella tabella sottostante. L'entità del versamento è determinata:

per i Premi Unici Ricorrenti, in base all'importo complessivo, anche se frazionato, del versamento annuo fissato dal Contraente;

per i Premi Unici Aggiuntivi, in base ad un importo pari alla somma tra l'importo del Premio Unico Aggiuntivo e l'ammontare complessivo annuo del Premio Unico Ricorrente.

| Costi di acquisizione e gestione | ENTITÀ DEL VERSAMENTO |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 3,0% | DA EURO 1.000,00 A EURO 5.000,00 |
| 2,5% | DA EURO 5.000,01 A EURO 25.000,00 |
| 2,0% | OLTRE EURO 25.000,00 |

I costi applicati al premio effettivamente versato dal Contraente saranno riportati nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

8.1.2 Costi per riscatto

Qualora il Contraente abbia optato per il frazionamento del premio ricorrente ed il riscatto venga esercitato prima che sia stata completata l'intera annualità di premio, i valori delle prestazioni assicurate con i versamenti effettuati nel corso dell'annualità interrotta, comprese quelle assicurate con eventuali Premi Unici Aggiuntivi, saranno ridotti al 97%.

Pertanto il valore di riscatto, pari alla Riserva matematica maturata alla data di richiesta del riscatto stesso, subirà la seguente penalità:

| | |
|---|----|
| Penalità sul valore di riscatto maturato in relazione alle annualità di premio completate | 0% |
| Penalità sul valore di riscatto maturato in relazione alle prestazioni acquisite nel corso dell'ultima annualità, in caso di mancato completamento dell'annualità di premio | 3% |

8.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

Dal rendimento realizzato dalla Gestione speciale "Armonium" l'Impresa trattiene il seguente rendimento minimo:

| | |
|---|-----------|
| Percentuale minima prelevata dal rendimento realizzato | 1% |
|---|-----------|

Qualora il rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione Speciale "Armonium" di cui al punto 4. del Regolamento fosse superiore al 20,0%, il rendimento trattenuto dall'Impresa sarà incrementato dello 0,05% per ogni punto percentuale di rendimento realizzato eccedente il 20,0% (eventualmente riproporzionato per incrementi inferiori al punto percentuale).

L'Impresa preleva dei costi direttamente dai proventi della Gestione Speciale Armonium, riconducibili alle spese specifiche degli investimenti e alle attività di certificazione, pari, per il periodo di osservazione 1/1/2007 - 31/12/2007, allo 0,000% della giacenza media delle attività in portafoglio; negli ultimi tre esercizi la media di tale valore è stata pari allo 0,001%.

9. Regime fiscale e Legale

9.1 Imposte sui premi

I premi versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta sulle assicurazioni.

9.2 Detraibilità fiscale dei premi

I premi versati per il presente contratto non sono né detraibili né deducibili.

9.3 Tassazione delle somme assicurate

In base alla normativa fiscale vigente in Italia al momento della redazione della presente Nota Informativa, le somme corrisposte in dipendenza di assicurazione sulla vita:

- se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF.
- in caso di sopravvivenza dell'Assicurato:

- **se corrisposte a persone fisiche o enti non commerciali:**

- **in forma di capitale** sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,5% applicata alla differenza tra l'importo da liquidarsi e l'ammontare dei premi pagati. L'imposta viene calcolata tenendo conto degli elementi di rettifica di cui all'Art. 14 comma 1 bis del D.Lgs. 47/2000;
- **in forma di rendita** sono soggette:
 - all'imposta sostitutiva di cui sopra applicata al capitale maturato, al netto dei premi pagati, al momento della sua conversione in rendita vitalizia;
 - all'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 12,5% sulle rate di rendita in erogazione, limitatamente al rendimento finanziario maturato su ciascuna di esse.

- **se corrisposte a soggetti esercenti attività di impresa, a seguito di contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale:**

- **in forma di capitale o forma di rendita**, non sono soggetti ad alcuna imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di capitale, fermo restando la tassazione direttamente in capo al percettore.

9.4 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'Art. 1923 C.C., le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

9.5 Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'Art. 1920 C.C., il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

10. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente riceve la Lettera di Conferma di validità della Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita e comunque il 30° giorno successivo al pagamento del premio.

Le coperture assicurative previste dal presente contratto diventano efficaci dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita a condizione che sia stato pagato il premio e che Contraente e Assicurato (se persona diversa) abbiano sottoscritto la Dichiarazione di Adesione - Proposta stessa.

Dell'avvenuto pagamento del premio fa fede la documentazione contabile del Soggetto Incaricato dalla quale si rilevi la data di addebito del premio sul conto corrente del Contraente.

11. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi

11.1 - Risoluzione -E' facoltà del Contraente risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi; in tal caso, **purchè sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza**, il Contraente potrà esercitare il diritto al riscatto calcolato secondo quanto riportato nelle Condizioni di Assicurazione.

11.2 - Sospensione -E' altresì facoltà del Contraente sospendere il pagamento dei premi in qualsiasi momento mantenendo in vigore un capitale ridotto, determinato in base a quanto descritto al successivo punto 12, che continuerà a godere delle rivalutazioni annuali fino alla data di scadenza.

11.3 - Riattivazione -Il Contraente può richiedere in qualsiasi momento la riattivazione del Contratto di Assicurazione:

- ripristinando la piena efficacia dello stesso attraverso il pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi di riattivazione, calcolati per il periodo intercorrente tra la data di scadenza di ciascun premio arretrato e la data di riattivazione; il saggio annuo di riattivazione è uguale alla misura percentuale della rivalutazione applicata al Contratto di assicurazione all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascun versamento arretrato si riferisce, con un minimo del saggio legale di interesse;
- non effettuando i versamenti arretrati; in tal caso la riattivazione potrà avere effetto solo alla successiva

ricorrenza annua del contratto e le prestazioni che verranno acquisite a fronte della ripresa dei versamenti considerati costanti per tutta la residua durata fino a scadenza, andranno ad aggiungersi ai valori delle prestazioni già consolidate al momento dell'interruzione.

12. Riscatto e riduzione

12.1 Riduzione

E' facoltà del Contraente sospendere il pagamento dei premi in qualsiasi momento.

Qualora il Contraente abbia optato per il frazionamento del premio ricorrente e la sospensione venga esercitata prima che sia stata completata l'intera annualità di premio, le prestazioni assicurate con i versamenti effettuati nel corso dell'annualità interrotta, comprese quelle assicurate con eventuali versamenti relativi a Premi Unici Aggiuntivi, saranno ridotte al 97%.

I capitali acquisiti nell'anno di interruzione, eventualmente ridotti come sopra indicato, e i capitali assicurati acquisiti con i premi versati nelle annualità precedenti l'interruzione, resteranno in vigore continuando a godere delle rivalutazioni annuali.

12.2 Riscatto totale

Trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto è facoltà del Contraente richiedere la risoluzione dello stesso e la corresponsione del valore di riscatto relativo alle prestazioni assicurate definite al precedente punto 12.1. Il valore di riscatto è pari alla Riserva Matematica maturata alla data di richiesta del riscatto.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto e di riduzione alla Società la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Per qualsiasi informazione relativa al riscatto e alla riduzione, il Contraente può rivolgersi direttamente a UBI Assicurazioni Vita S.p.A. - Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano - Telefono: 02.49980513 - Fax 02.49980230 - E-mail: serviziovita@ubiassicurazioni.it.

Occorre tenere presente che l'operazione di riscatto e di riduzione comporta una diminuzione dei risultati economici sperati e se esercitata nei primi anni di durata contrattuale, esiste la possibilità che i valori di riscatto risultino inferiori ai premi versati.

Il Progetto esemplificativo di cui alla Sezione F. riporta l'evoluzione delle prestazioni ridotte in caso di sospensione del pagamento dei premi in ciascuno degli anni indicati e del valore di riscatto che potranno essere confrontati con i premi ivi indicati per una corretta valutazione sulle conseguenze che comporta la risoluzione anticipata del contratto. I valori di riscatto e di riduzione puntuali saranno contenuti nel Progetto esemplificativo in forma personalizzata.

13. Revoca della proposta

Nella fase che precede la conclusione del contratto il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita mediante lettera raccomandata A/R inviata al recapito qui precisato:

**UBI Assicurazioni Vita S.p.A.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano.**

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'Impresa rimborsa al Contraente le somme eventualmente versate.

14. Diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso. Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata A/R indirizzata a:

UBI Assicurazioni Vita S.p.A.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso l'Impresa rimborsa al Contraente il premio versato, previa consegna dell'originale di polizza e delle appendici.

15. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni

I pagamenti vengono effettuati dall'Impresa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, previa consegna della documentazione prevista dall'Articolo 24 delle Condizioni di Assicurazione.

Si ricorda che il Codice Civile all'Articolo 2952 dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

16. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

17. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto e ogni documento ad esso allegato vengono redatti in lingua italiana.

18. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

UBI ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - SERVIZIO RECLAMI - VIALE ABRUZZI 94 - 20131 MILANO - TELEFAX 02 2775 245 - RECLAMI_VITA@AVIVAITALIA.IT

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi: ISVAP SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI VIA DEL QUIRINALE 21- 00187 ROMA - TELEFONO 06.42.133.1.

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere: i dati del reclamante, l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato ed il motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

19. Ulteriore informativa disponibile

Su richiesta del cliente, UBI Assicurazioni Vita S.p.A. si impegna a consegnare in fase precontrattuale, l'ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata "Armonium" e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa.

Tale documentazione è disponibile inoltre sul sito Internet dell'Impresa all'indirizzo: www.ubiassicurazionivita.it.

20. Informativa in corso di contratto

L'Impresa comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati in Nota Informativa o nel Regolamento della gestione interna separata anche qualora tali variazioni intervengano a seguito di modifiche nella legislazione applicabile al contratto.

L'Impresa trasmetterà entro sessanta giorni dalla ricorrenza annua del contratto l'estratto conto annuale della posizione assicurativa riportante le seguenti informazioni:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla medesima data;
- dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento con evidenza di eventuali premi in arretrato e degli effetti derivanti dal mancato pagamento degli stessi;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione "Armonium", aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento minimo trattenuto dall'Impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

21. Comunicazioni del Contraente all'Impresa

Le comunicazioni del Contraente devono essere fatte pervenire direttamente alla Società, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a UBI Assicurazioni Vita S.p.A. – V.le Abruzzi,94 - 20131 Milano (Italia).

Il Contraente in base all'Art. 1926 del Codice Civile dovrà comunicare all'Impresa eventuali cambiamenti di professione dell'Assicurato eventualmente intervenuti in corso di contratto.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premi, durata, periodicità di versamenti ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;**
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'Isvap e pari, al momento della redazione del presente progetto, al 4%.** Da tale rendimento, decurtando il tasso trattenuto dall'Impresa pari all'1%, in base a quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione, si ottiene il rendimento attribuito al contratto.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono conto pertanto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'Isvap sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 2%
- Età dell'Assicurato: 40 anni
- Durata: 10 anni
- Sesso dell'Assicurato: qualunque
- Premio Unico Ricorrente: Euro 2.000,00
- Periodicità di versamento: annuale

| Anni trascorsi | Premio Unico Ricorrente | Cumulo dei premi unici Ricorrenti | Capitale assicurato in caso di decesso alla fine dell'anno | Capitale assicurato alla fine dell'anno | Interruzione del pagamento dei premi | | |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|-----------------------------|
| | | | | | Valore di riscatto alla fine dell'anno | Capitale ridotto ¹ alla fine dell'anno | Capitale ridotto a scadenza |
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.040,00 | 1.977,09 | 1.978,70 | 2.362,80 | 2.362,80 |
| 2 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.120,80 | 3.993,82 | 3.996,84 | 4.679,39 | 4.679,39 |
| 3 | 2.000,00 | 6.000,00 | 6.243,22 | 6.050,99 | 6.055,18 | 6.950,69 | 6.950,69 |
| 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 8.408,08 | 8.149,45 | 8.154,51 | 9.177,60 | 9.177,60 |
| 5 | 2.000,00 | 10.000,00 | 10.616,24 | 10.290,02 | 10.295,61 | 11.361,02 | 11.361,02 |
| 6 | 2.000,00 | 12.000,00 | 12.868,57 | 12.473,56 | 12.479,28 | 13.501,79 | 13.501,79 |
| 7 | 2.000,00 | 14.000,00 | 15.165,94 | 14.700,93 | 14.706,27 | 15.600,74 | 15.600,74 |
| 8 | 2.000,00 | 16.000,00 | 17.509,26 | 16.973,03 | 16.977,36 | 17.658,74 | 17.658,74 |
| 9 | 2.000,00 | 18.000,00 | 19.899,44 | 19.290,79 | 19.293,36 | 19.676,61 | 19.676,61 |
| 10 | 2.000,00 | 20.000,00 | | 21.655,08 | 21.655,08 | 21.655,08 | 21.655,08 |

¹ Coincide con il "Capitale Ridotto a scadenza" in quanto rappresenta il capitale ridotto maturato alla ricorrenza, rivalutato fino a scadenza al tasso minimo garantito del 2%.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo il pagamento di tre annualità di premio.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

Tasso di rendimento finanziario: 4%

Rendimento trattenuto dall'Impresa: 1%

Tasso di rendimento retrocesso: 3,00%

Età dell'Assicurato: 40 anni

Durata: 10 anni

Sesso dell'Assicurato: qualunque

Premio Unico Ricorrente: Euro 2.000,00

Periodicità di versamento: annuale

| Anni trascorsi | Premio Unico Ricorrente | Cumulo dei premi unici Ricorrenti | Capitale assicurato in caso di decesso alla fine dell'anno | Capitale assicurato alla fine dell'anno | Interruzione del pagamento dei premi | | |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|
| | | | | | Valore di riscatto alla fine dell'anno | Capitale ridotto ² alla fine dell'anno | Capitale ridotto ³ a scadenza |
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.060,00 | 1.996,47 | 1.998,10 | 2.385,97 | 2.604,94 |
| 2 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.181,80 | 4.052,94 | 4.056,00 | 4.748,66 | 5.134,14 |
| 3 | 2.000,00 | 6.000,00 | 6.367,25 | 6.171,21 | 6.175,48 | 7.088,78 | 7.589,81 |
| 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | 8.618,27 | 8.353,17 | 8.358,36 | 9.407,02 | 9.974,12 |
| 5 | 2.000,00 | 10.000,00 | 10.936,82 | 10.600,74 | 10.606,50 | 11.704,07 | 12.289,16 |
| 6 | 2.000,00 | 12.000,00 | 13.324,93 | 12.915,89 | 12.921,81 | 13.980,57 | 14.536,95 |
| 7 | 2.000,00 | 14.000,00 | 15.784,67 | 15.300,65 | 15.306,21 | 16.237,17 | 16.719,43 |
| 8 | 2.000,00 | 16.000,00 | 18.318,21 | 17.757,15 | 17.761,67 | 18.474,54 | 18.838,56 |
| 9 | 2.000,00 | 18.000,00 | 20.927,76 | 20.287,56 | 20.290,26 | 20.693,31 | 20.896,18 |
| 10 | 2.000,00 | 20.000,00 | | 22.894,13 | 22.894,13 | 22.894,13 | 22.894,13 |

² Rappresenta il capitale ridotto maturato alla ricorrenza, rivalutato fino a scadenza al tasso minimo garantito del 2%.

³ Rappresenta il capitale ridotto maturato alla ricorrenza, rivalutato fino a scadenza al tasso di rendimento finanziario ipotizzato.

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

UBI Assicurazioni Vita S.p.A. - con sede legale in Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano - si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Il Rappresentante Legale
Massimo Michaud**



3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PARTE PRIMA - OGGETTO DEL CONTRATTO

Articolo 1 - Obblighi dell'Impresa

Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente dalla Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita, dagli allegati, dalle appendici rilasciate dall'Impresa, dalla "Lettera di Conferma" di validità, nonché dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge.

Articolo 2 - Conflitto di Interessi

Ubi Assicurazioni Vita S.p.A., l'Impresa di Assicurazione che commercializza il presente Contratto, è partecipata da Ubi Partecipazioni Assicurative S.p.A. che è a sua volta partecipata da UBI Banca Scpa all'85% e da Banca Popolare di Ancona al 15%.

Il prodotto viene distribuito da Banca Popolare di Ancona S.p.A. facente parte del Gruppo Unione di Banche Italiane (UBI Banca S.c.p.a.).

Nella gestione interna separata sono presenti titoli obbligazionari emessi da soggetti appartenenti al medesimo Gruppo UBI Banca.

In ogni caso l'Impresa di Assicurazione, pur in presenza del conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio al Contraente e si impegna ad ottenere per lo stesso il miglior risultato possibile.

Articolo 3 - Prestazioni assicurate

Il capitale assicurato verrà corrisposto alla scadenza del contratto qualora l'Assicurato sia vivo a tale data e sarà pari alla somma dei capitali acquisiti a fronte di ciascuno dei Premi Unici versati, debitamente rivalutati secondo la misura e le modalità stabilite nei successivi Articoli 14 e 15.

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto verrà corrisposto un capitale pari alla somma dei Premi Unici versati rivalutati fino alla data del decesso, secondo la misura e le modalità indicate nei successivi Articoli 14 e 15.

Articolo 4 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- a. dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b. dopo la morte del Contraente;
- c. dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio. In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa o contenute in un valido testamento.

Articolo 5 - Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Articolo 6 - Limiti di età e durata

L'età dell'Assicurato all'ingresso in Assicurazione è compresa tra 0 e 85 anni, a scadenza non potrà essere superiore ai 90 anni.

La durata dell'assicurazione è fissata tra un minimo di 5 anni ed un massimo di 20 anni con versamento di Premi Unici Ricorrenti nell'ambito di tale durata.

Articolo 7 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'Assicurazione o dalla sua riattivazione, l'Assicurazione è incontestabile per reticenza o dichiarazioni erronee rese dal Contraente e dall'Assicurato nella Dichiarazione di Adesione-Proposta di Assicurazione sulla Vita e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede e salvo la rettifica dell'età dell'Assicurato quando quella denunciata risulti errata. L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica delle somme dovute in base ai dati reali.

Articolo 8 - Versamento dei Premi Unici Ricorrenti e Premi Unici Aggiuntivi

Premi Unici Ricorrenti

A fronte delle prestazioni assicurate il Contraente verserà periodicamente in via anticipata, un Premio Unico Ricorrente di ammontare costante. La corresponsione dei Premi Unici Ricorrenti, pagabili per il numero di anni di durata del contratto ma non oltre la morte dell'Assicurato, può avvenire, a scelta del Contraente, con cadenza annuale o sub-annuale rispettivamente, semestrale, trimestrale, mensile.

L'importo del premio è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a Euro 1.000,00 annui; in caso di versamento frazionato nel corso dell'anno l'ammontare complessivo annuo non potrà essere inferiore al suddetto importo minimo e gli importi di premio, relativi al frazionamento, dovranno essere comunque costanti.

Il versamento dei premi da parte del Contraente all'Impresa avviene mediante addebito, in base al frazionamento prescelto, dei relativi importi sul conto corrente bancario del Contraente, come da autorizzazione permanente di addebito (RID) sottoscritta dal Contraente stesso congiuntamente alla Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita.

Qualora il Contraente interrompa il rapporto di conto corrente con la Banca, quest'ultima comunicherà contestualmente all'Impresa l'estinzione del conto corrente.

Il Contraente conserva comunque la facoltà di proseguire su sua richiesta o su invito dell'Impresa il rapporto assicurativo, mediante il versamento dei premi successivi presso la sede dell'intermediario che verrà designato dall'Impresa; il pagamento potrà essere effettuato con una delle seguenti forme:

- assegno bancario o circolare, entrambi muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa o all'Intermediario espressamente in tale qualità;
- bonifico bancario avente quale beneficiario l'Impresa o l'Intermediario espressamente in tale qualità.

A giustificazione del mancato pagamento del premio il Contraente non potrà in alcun caso opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei premi precedentemente avvenuta al suo domicilio.

E' ammessa una dilazione di 30 giorni senza interessi aggiuntivi.

Premi Unici Aggiuntivi

Il Contraente alla stipula del contratto o successivamente in qualsiasi momento nel corso della durata contrattuale, ha facoltà di effettuare versamenti di Premi Unici Aggiuntivi pagabili in unica soluzione per importi non inferiori a Euro 500,00 e con le medesime modalità di pagamento previste per i premi ricorrenti.

In qualsiasi caso, i premi non possono essere corrisposti in contanti.

Gli importi di premio versati, ricorrenti o unici aggiuntivi, sono comprensivi delle spese trattenute dall'Impresa per l'acquisizione e la gestione del Contratto di Assicurazione, nonché della parte di premio per far fronte al rischio di mortalità.

Articolo 9 - Caricamento per spese di acquisizione e di gestione del contratto

Le spese trattenute dall'Impresa per far fronte ai costi gravanti sul contratto per spese di acquisizione e di gestione, sono variabili in funzione dell'entità del versamento annuo fissato dal Contraente, anche se frazionato. La seguente tabella illustra la percentuale di spesa applicata al premio versato:

| ENTITÀ DEL VERSAMENTO ANNUO | PERCENTUALI DI SPESA |
|------------------------------------|-----------------------------|
| DA EURO 1.000,00 A EURO 5.000,00 | 3,0% |
| DA EURO 5.000,01 A EURO 25.000,00 | 2,5% |
| OLTRE EURO 25.000,00 | 2,0% |

L'entità del versamento da considerare, ai fini dell'individuazione dell'aliquota di spesa da applicare per i Premi Unici Aggiuntivi, sarà pari, per ogni versamento, alla somma tra l'importo del Premio Unico Aggiuntivo stesso e l'ammontare complessivo annuo del Premio Unico Ricorrente.

Articolo 10 - Attivazione delle prestazioni assicurate

Il piano assicurativo, realizzato attraverso la forma di "Assicurazione di Capitale Differito a Premio Unico Ricorrente con Controassicurazione e con Rivalutazione Annuale del Capitale", prevede l'attivazione di una successione di prestazioni atte alla costituzione di un capitale da liquidarsi alla scadenza contrattuale.

L'attivazione della prima prestazione avviene alla decorrenza riportata sulla Dichiarazione di Adesione Proposta di Assicurazione sulla Vita e la sua durata coincide con quella contrattuale; le successive si attivano alle ricorrenze previste in funzione della rateazione prescelta per il pagamento del premio, con un periodo di durata fissato in progressiva diminuzione (calcolata in anni e giorni) affinché le scadenze di tutte le prestazioni risultino accomunate dalla medesima data.

L'importo delle prestazioni acquisite a fronte di ciascun versamento si realizza mediante l'impiego dei corrispondenti Premi Unici corrisposti nella forma assicurativa sopra indicata. Il tasso di premio considerato sarà quello relativo all'età contrattuale raggiunta dall'Assicurato all'atto di ciascun versamento nonché alla durata residua.

La prestazione complessiva minima garantita a scadenza, considerando che a tale data risultino corrisposti regolarmente tutti i premi pattuiti, viene indicata sulla Dichiarazione di adesione - proposta di Assicurazione sulla Vita e sulla "Lettera di Conferma" di validità.

PARTE SECONDA - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Articolo 11 - Conclusione del Contratto - Entrata in vigore dell'Assicurazione

Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente riceve la Lettera di Conferma di validità della Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita e comunque il 30° giorno successivo al pagamento del premio. Le coperture assicurative previste dal presente contratto diventano efficaci dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita a condizione che sia stato pagato il premio e che Contraente e Assicurato (se persona diversa) abbiano sottoscritto la Dichiarazione di Adesione - Proposta stessa.

Dell'avvenuto pagamento del premio fa fede la documentazione contabile del Soggetto Incaricato dalla quale si rilevi la data di addebito del premio sul conto corrente del Contraente.

Articolo 12 - Revoca

Nella fase che precede la conclusione del contratto il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita mediante lettera raccomandata A/R inviata al recapito qui precisato:

UBI Assicurazioni Vita S.p.A.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'Impresa rimborsa al Contraente le somme eventualmente versate.

Articolo 13 - Recesso

Il Contraente può recedere dal contratto, dandone comunicazione all'Impresa entro 30 giorni dalla sua conclusione, con lettera raccomandata A/R indirizzata a:

UBI Assicurazioni Vita S.p.A.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano.

Il recesso ha effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, l'Impresa rimborserà al Contraente il premio versato, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici.

PARTE TERZA - REGOLAMENTO NEL CORSO DEL CONTRATTO

Articolo 14 - Clausola di Rivalutazione

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla Vita alle quali l'Impresa riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine l'Impresa gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Speciale "Armonium", (riportato al punto 3.1 delle presenti Condizioni di Assicurazione) attività di importo non inferiore alle relative Riserve Matematiche.

- **Misura della rivalutazione**

L'Impresa dichiara entro il 1° marzo di ciascun anno il rendimento da attribuire agli assicurati, ottenuto sottraendo dal rendimento lordo realizzato dalla Gestione Speciale "Armonium" nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente - così come determinato al punto 4. del Regolamento -, il rendimento minimo trattenuto dall'Impresa pari all'1%. Qualora il rendimento lordo realizzato dalla Gestione Speciale "Armonium" fosse superiore al 20,0%, il rendimento trattenuto dall'Impresa sarà incrementato dello 0,05% per ogni punto percentuale di rendimento realizzato eccedente il 20,0% (eventualmente riproporzionato per incrementi inferiori al punto percentuale).

La misura di rivalutazione delle prestazioni è pari al rendimento attribuito. Nel caso in cui il rendimento da attribuire, calcolato con le modalità sopra riportate, risultasse inferiore al 2%, l'Impresa applicherà comunque un tasso di rivalutazione minimo garantito pari al 2% annuo composto.

La rivalutazione verrà applicata secondo il regime finanziario dell'interesse composto ai contratti in vigore alla ricorrenza contrattuale coincidente o successiva al 1° marzo di ciascun anno, nella misura sopra indicata e comporterà l'aumento a totale carico dell'Impresa, della Riserva matematica calcolata a tale ricorrenza.

Articolo 15 - Modalità di rivalutazione del Capitale Assicurato

Ad ogni anniversario di polizza e fino alla scadenza del contratto, il capitale rivalutato alla ricorrenza precedente, acquisito a fronte di ciascun premio versato fino a tale data, viene rivalutato per il periodo di un anno in base alla "Misura di Rivalutazione" sopra indicata; il capitale iniziale acquisito a fronte dei premi unici ricorrenti o aggiuntivi versati nel corso dell'ultima annualità, viene rivalutato per il periodo intercorrente fra la data di decorrenza di ogni singola prestazione e la ricorrenza annuale di rivalutazione.

La rivalutazione di ciascun premio unico versato, ai fini della determinazione dell'importo liquidabile in caso di decesso, si effettua ad ogni ricorrenza annuale di polizza in base alla misura e con le modalità di rivalutazione descritte per le prestazioni assicurate.

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale ed in data non coincidente con la ricorrenza annuale di polizza, il capitale da liquidare (Controassicurazione) si ottiene rivalutando fino alla data di decesso, i premi rivalutati alla ricorrenza precedente ed aggiungendo a tale importo i premi ricorrenti o aggiuntivi, versati nel corso dell'ultima annualità, rivalutati pro-rata temporis fino alla data di decesso. La misura di rivalutazione da utilizzare per quest'ultimo periodo è quella applicabile ai contratti aventi ricorrenza nel mese in cui è avvenuto il decesso.

Le rivalutazioni attribuite annualmente restano acquisite in via definitiva.

Articolo 16 - Interruzione del pagamento dei premi - capitale ridotto

E' facoltà del Contraente sospendere il pagamento dei premi in qualsiasi momento. Qualora il Contraente abbia optato per il frazionamento del Premio Unico Ricorrente e la sospensione venga esercitata prima che sia stata completata l'intera annualità di premio, le prestazioni assicurate con i versamenti effettuati nel corso dell'annualità interrotta, comprese quelle assicurate con eventuali versamenti relativi a Premi Unici Aggiuntivi, saranno ridotti al 97%.

I capitali acquisiti nell'anno di interruzione, eventualmente ridotti come sopra indicato, e i capitali assicurati acquisiti con i premi versati nelle annualità precedenti l'interruzione, resteranno in vigore continuando a godere delle rivalutazioni annuali.

Articolo 17 - Riattivazione

Il Contraente può richiedere la riattivazione del Contratto di Assicurazione:

- a) effettuando tutti i versamenti arretrati aumentati degli interessi calcolati in base al saggio annuo di riattivazione per il periodo intercorrente tra la data di scadenza di ciascun premio arretrato e la data di riattivazione; il saggio annuo di riattivazione è uguale alla misura percentuale della rivalutazione applicata al Contratto di assicurazione all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascun versamento arretrato si riferisce, con un minimo del saggio legale di interesse; il pagamento dei premi arretrati ripristina le prestazioni assicurative ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del piano di versamenti dei premi inizialmente prescelto;
- b) non effettuando i versamenti arretrati; in tal caso la riattivazione potrà avere effetto solo alla successiva ricorrenza annua e le prestazioni assicurate a scadenza a fronte di ciascun versamento considerato costante per la residua durata, andranno ad aggiungersi ai valori del capitale risultante dall'applicazione di quanto previsto al precedente Articolo 16 - Interruzione del pagamento dei premi - capitale ridotto.

Articolo 18 - Variazione dell'importo del Premio Unico Ricorrente o della rateazione inizialmente prescelta

Il Contraente ha facoltà di variare ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto l'importo del Premio Unico Ricorrente o di variare la rateazione del premio scelta in precedenza. Dal momento in

cui il Premio subirà una variazione, l'ammontare del nuovo importo costituisce il nuovo Premio Unico Ricorrente dovuto dal Contraente per la residua durata contrattuale. Per esercitare tali facoltà, il Contraente dovrà far pervenire la richiesta all'Impresa, almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale.

Articolo 19 - Cessione - pegno - vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può da lo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci soltanto quando l'Impresa, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

In conformità con quanto disposto all'Art. 2805 del C.C., l'Impresa può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base della presente polizza.

Articolo 20 - Prestiti

La presente assicurazione non prevede la concessione di prestiti.

Articolo 21 - Informativa periodica

L'Impresa trasmetterà entro sessanta giorni dalla ricorrenza annua del contratto l'estratto conto annuale della posizione assicurativa riportante le seguenti informazioni:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla medesima data;
- dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento con evidenza di eventuali premi in arretrato e degli effetti derivanti dal mancato pagamento degli stessi;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione "Armonium", aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento minimo trattenuto dall'Impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

Articolo 22 - Duplicato di polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale di polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenere, previa richiesta scritta, un duplicato a proprie spese e responsabilità.

PARTE QUARTA - ESTINZIONE DEL CONTRATTO E OPZIONI A SCADENZA

Articolo 23 - Riscatto

La polizza è riscattabile, su richiesta del Contraente, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto. Qualora il Contraente abbia optato per il frazionamento del premio ricorrente ed il riscatto venga esercitato prima che sia stata completata l'intera annualità di premio, le prestazioni assicurate con i versamenti effettuati nel corso dell'annualità interrotta, comprese quelle assicurate con eventuali versamenti relativi a Premi Unici Aggiuntivi, saranno ridotti al 97%.

Il valore di riscatto è pari alla Riserva Matematica maturata alla data di richiesta del riscatto stesso.

Articolo 24 - Pagamenti dell'Impresa

Per tutti i pagamenti dell'Impresa debbono essere preventivamente consegnati alla stessa, *tramite il Soggetto Incaricato o direttamente all'Impresa con raccomandata A/R*, i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Per ogni tipologia di liquidazione, i documenti da trasmettere all'Impresa sono i seguenti:

liquidazione a scadenza del contratto

- richiesta di liquidazione da parte degli aventi diritto;
- copia di un valido documento di identità e del codice fiscale, nonché (se l'Assicurato è diverso dal Beneficiario) di un documento comprovante l'esistenza in vita dell'assicurato stesso - anche in forma di autocertificazione;
- nel caso di Beneficiari minori o privi di capacità ad agire, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore a riscuotere la somma dovuta;

liquidazione per riscatto

- richiesta di liquidazione da parte del Contraente;
- copia di un valido documento di identità e del codice fiscale, nonché (se l'Assicurato è diverso dal Contraente) di un documento (anche in forma di autocertificazione) comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato stesso;

liquidazione per decesso dell'Assicurato

- richiesta di liquidazione da parte degli aventi diritto;
- certificato di morte dell'Assicurato;
- copia autentica del testamento pubblicato e atto di notorietà in cui risulti che il testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato e nel quale siano indicati le generalità e la capacità giuridica degli eredi;
- in mancanza di testamento, atto di notorietà dove risulti che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento, nonché (se Beneficiari sono gli eredi legittimi) le generalità e la capacità giuridica degli eredi, con la specifica che tali eredi sono gli unici e non esistono altri soggetti che rivestono tale ruolo;
- per ogni Beneficiario di polizza, fotocopia del codice fiscale e di un documento identificativo valido;
- nel caso di Beneficiari minori o privi di capacità ad agire, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore a riscuotere la somma dovuta;
- ulteriore documentazione di carattere amministrativo o giudiziario, eventualmente ritenuta necessaria dall'Impresa.

Per tutti i pagamenti dovrà essere restituito all'Impresa l'originale della Dichiarazione di Adesione-Proposta di Assicurazione sulla Vita unitamente alla "Lettera di Conferma" di validità e alle relative appendici (o in mancanza, autocertificazione attestante lo smarrimento); la richiesta di liquidazione dovrà indicare le modalità di pagamento prescelto nonché, in caso di bonifico, le coordinate bancarie complete.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa esegue i pagamenti mediante assegno circolare o bonifico bancario o altra modalità concordata, entro 30 giorni dalla data in cui la documentazione completa risulta pervenuta alla rete distributiva o all'Impresa se inviata direttamente alla stessa. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento è effettuato presso la Sede o il competente Intermediario dell'Impresa.

Articolo 25 - Opzioni a scadenza

L'Impresa si impegna ad inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza del contratto stesso, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore a scadenza.

Conversione in rendita - Entro la data di scadenza del contratto il Contraente può esercitare il diritto di convertire il capitale a scadenza in una delle seguenti forme di rendita vitalizia rivalutabile pagabile, a scelta dell'interessato, in rate posticipate annuali, semestrali, trimestrali o mensili:

- rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere vita natural durante dell'Assicurato;
- rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
- rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo su due teste: quella dell'Assicurato e quella di altra persona preventivamente designata; al decesso dell'Assicurato, la rendita sarà reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

Differimento Automatico di scadenza - Entro la data di scadenza del contratto il Contraente può esercitare il diritto di prorogare la scadenza dello stesso, senza il versamento di ulteriori premi, per un periodo massimo di cinque anni e purché l'età al termine del differimento non risulti superiore a 90 anni. Il differimento automatico o la sua interruzione, possono essere esercitati dal Contraente anche limitatamente ad una parte del capitale.

Il Contraente, se interessato ad una delle opzioni indicate, dovrà manifestare all'Impresa il proprio interesse entro 30 giorni dalla scadenza del contratto; nei 15 giorni successivi alla richiesta, l'Impresa si impegna a trasmettere la relativa scheda sintetica, nota informativa e condizioni di Assicurazione.

PARTE QUINTA - LEGGE APPLICABILE E FISCALITA'

Articolo 26 - Imposte

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto.

Articolo 27 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente il Foro di residenza o di domicilio del Consumatore.

Articolo 28 - Modifica alle Condizioni di Assicurazione

L'Impresa si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della Normativa di riferimento.

Articolo 29 - Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legge italiana.

3.1 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE “ARMONIUM”

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività dell'Impresa, che viene contraddistinta con il nome “Armonium”.
2. Nel Fondo “Armonium” confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono l'apposita “Clausola di Rivalutazione”, per un importo non inferiore alle corrispondenti Riserve Matematiche. La gestione “Armonium” è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n.71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
3. La gestione del Fondo “Armonium” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.L. 58 del 24 febbraio 1998, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente Regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento annuo del Fondo descritto al successivo punto 4. e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle Riserve Matematiche.
4. Il rendimento annuo del Fondo “Armonium”, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene riportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell'esercizio, al valore medio del Fondo stesso. Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo determinate in base al costo. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.
5. Ai fini della valutazione del rendimento annuo, di cui al punto precedente, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° Gennaio fino al 31 Dicembre dell'anno di certificazione.
6. Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza del Fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ad al netto delle spese specifiche degli investimenti e attività di certificazione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà dell'Impresa.
7. L'Impresa si riserva di apportare al precedente punto 6. quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

4. GLOSSARIO

Alle seguenti definizioni viene convenzionalmente attribuito il significato qui precisato:

ASSICURATO: Persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario.

ASSICURAZIONE: garanzia prestata con il Contratto di Assicurazione.

BENEFICIARIO/I: persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente e l'Assicurato e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si considera l'evento assicurato.

CERTIFICAZIONE: verifica ed attestazione, da parte di una Società di revisione, iscritta in un apposito albo, della corretta determinazione del rendimento annuo conseguito dalla gestione speciale "Armonium".

CONSOLIDAMENTO: meccanismo in base al quale il rendimento attribuito annualmente è definitivamente acquisito dal contratto; conseguentemente le prestazioni possono solo aumentare e mai diminuire.

CONSUMATORE: Contraente, Beneficiario o chiunque avanzi un giudizio contro l'Impresa.

CONTRAENTE: persona fisica o giuridica che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di Assicurazione e si impegna al versamento dei premi all'Impresa.

CONTROASSICURAZIONE: prestazione liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale.

COSTI: oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati e, laddove previsto dal contratto, sul valore liquidabile per riscatto o sulle risorse finanziarie gestite dall'Impresa.

DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO: data da cui decorre la prima prestazione che entra in vigore a condizione che sia stato corrisposto il relativo premio.

DICHIARAZIONE DI ADESIONE - PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA: documento con il quale si dà corso al contratto di Assicurazione e che, unitamente alla "Lettera di Conferma" di validità, ne attesta le stipulazione.

DIFFERIMENTO AUTOMATICO DI SCADENZA: facoltà concessa al Contraente di differire ad una successiva scadenza il godimento della prestazione.

DURATA DEL CONTRATTO: intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto e quella in cui matura il diritto, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a scadenza, di percepire il capitale.

ETA' CONTRATTUALE: età dell'Assicurato riferita alla data di decorrenza dell'Assicurazione; essa si determina per anni interi trascurando le frazioni di anno inferiori ai sei mesi e computando, invece, come anno intero, la frazione uguale o superiore ai sei mesi.

GESTIONE SPECIALE (O SEPARATA): è l'insieme delle attività, a copertura degli obblighi assunti in base a contratti di tipo rivalutabile, che l'Impresa gestisce, con la denominazione di "ARMONIUM", separatamente dalle altre attività patrimoniali e secondo criteri fissati dal Regolamento.

IMPRESA: UBI Assicurazioni Vita S.p.A. con la quale il Contraente stipula il contratto di Assicurazione.

OPZIONE: clausola del contratto secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.

PREMIO UNICO RICORRENTE: importo che il Contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei premi; ciascun premio concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata.

RECESSO: diritto, riconosciuto al Contraente, di annullare il contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione; comporta la restituzione delle somme versate.

RENDITA VITALIZIA: prestazione assicurativa che prevede il pagamento di una somma periodica, fintantoché l'Assicurato è in vita.

REVERSIBILITA': clausola che prevede, in caso di morte dell'Assicurato nel periodo di corresponsione di una rendita, l'attribuzione della stessa, per intero o in parte, ad altra persona, finché questa è in vita.

REVOCA: diritto del Proponente di annullare la Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita presentata all'Impresa, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già versate.

RISCATTO: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni di Assicurazione.

RISERVA MATEMATICA: importo che deve essere accantonato dall'Impresa per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati.

RIVALUTAZIONE: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione annuale di una quota di rendimento della gestione speciale "Armonium".

SOGGETTO INCARICATO: sportello della Banca presso il quale è stipulato il contratto.

5. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti¹.

a. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative²

Al fine di fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Impresa deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti³ e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge⁴ - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il **consenso** - contenuto nella Dichiarazione di Adesione – Proposta di Assicurazione sulla Vita - per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili⁵ strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela⁶, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Impresa, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁷. Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

b. Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati⁸ dalla nostra Impresa - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure informatiche, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, telefonici, telematici o comunque automatizzati, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Impresa, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa; a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

c. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Impresa o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono

utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento¹⁰.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro responsabile.

Titolare del trattamento è l'Impresa stessa, rappresentata dal Consiglio di Amministrazione, con sede in Milano, V.le Abruzzi 94.

Gli interessati possono rivolgersi a: Servizio Privacy - UBI ASSICURAZIONI VITA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447 - fax 02.2775.474 – email privacy_vita@avivaItalia.it.

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso - per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalla nostra Impresa e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della “catena assicurativa”.

Il Direttore Generale è responsabile del trattamento dei dati personali per l'area industriale assicurativa.

Note

- 1) Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
- 2) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, canali distributivi ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino)
- 4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. D), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
- 6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori (indicati nel Contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui sono affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel Contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel Contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e tematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia la nota 10);
 - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Impresa (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurative e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
 - organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
 - assicurazioni aeronautiche: Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche - CIAA (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1997 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la valutazione dei rischi aeronautici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni credito e assicurazioni cauzioni: Concordato Cauzione Credito 1994 (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per lo studio e valutazione dei rischi cauzione e dei rischi credito;
 - assicurazioni furto: ULAV - Unione Latina Assicurazione Valori (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessata il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi trasporto valori;
 - assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni r.c. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 242, garantisce le “carte verdi” emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;

- assicurazioni trasporti: Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova (Via C. R. Ceccardi, 4-26 - Genova), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma (Corso d'Italia, 33 - Roma), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste (Via Torrebianca, 20 - Trieste), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; ANADI - Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi delle imbarcazioni e navi da diporto; SIC - Sindacato Italiano Corpi (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi corpi marittimi ed altri interessi armatoriali ai fini della loro riassicurazione;
- assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;

Il trattamento si considera consentito sino a cessazione degli stessi organismi consortili.

- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caracci, 36 - Roma), il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carducci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

N.B.: L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

- 8) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 9) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, secondo trattino).
- 10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
- 11) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

Data ultimo aggiornamento: 1° luglio 2008



UBI Assicurazioni Vita S.p.A. - Viale Abruzzi 94 20131 Milano Italia - Tel. +39 02 2775.1 Fax +39 02 2775.788 - Capitale Sociale euro 49.721.776 i.v.
- Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 08869370158 - N. Iscrizione Albo delle Imprese di Assicurazione 1.00079
Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita umana; le assicurazioni sulla durata della vita umana connesse con fondi di investimento; le assicurazioni malattia (ex Direttiva CEE N. 79/267); le operazioni di capitalizzazione; le operazioni di gestione di fondi pensione, con D.M. 27-12-1988 (G.U. del 4-1-1989, n. 3) Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A.